



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela · A20 Messina-Palermo

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

DECRETO DIRIGENZIALE n. ⁴⁹⁴ /DA del

01 SET. 2022

OGGETTO: Concessione permessi mensili retribuiti - art. 33, comma 3 Legge n° 104/92 e s.m.i.
Dipendente matr. n° 3600, nata il 25/09/1957 - qual. A. T. E. liv. "C".

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

VISTA la Legge n° 104/92, art. 33, comma 3 e s.m.i., apportate dall'art. 24 Legge n° 183 del 04/11/2010 che recita testualmente: *"A condizione che la persona con handicap non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste la persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità, abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Il dipendente, ha diritto a prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti"*;

VISTA la circolare n° 8/08 del Dipartimento Funzione Pubblica;

VISTA, altresì, la circolare n° 13/10 del Dipartimento Funzione Pubblica;

VISTA la sentenza, emanata dalla Corte Cassazione- Sezione Lavoro, n. 21416/2019 che ha chiarito, tra l'altro, la ratio dell'istituto dei permessi ai sensi della legge 104/92, affermando che i permessi non sono fruibili solo nel caso di ricovero a tempo in un ambiente ospedaliero o del tutto simile (pubblico o privato), ove soltanto è possibile garantire il necessario livello d'assistenza sanitaria continuativa e globale; assistenza che non può essere invece garantita in strutture residenziali di tipo sociale, quali case-famiglia, comunità-alloggio o case di riposo.

VISTA l'istanza e dichiarazione di responsabilità, datata 29/07/2022, assunta al protocollo generale dell'Ente in data 17/08/2022 con il n° 25770, presentata dalla dipendente matr. n° 3600 ed intesa ad ottenere i permessi mensili, per l'assistenza della propria madre, in quanto soggetto portatore di handicap grave, ai sensi dell'art. 33, comma 3 della Legge 104/92 e s.m.i., con acclusa dichiarazione del responsabile della struttura ove la madre "è ospite";

VISTO il verbale sanitario definitivo rilasciato dall'ASL di Acireale (CT) in data 11/03/2015- al soggetto disabile, riconosciuto *"portatore di handicap in situazione di gravità (comma 3, art. 3 Legge n° 104 del 05/02/1992)"*; domanda presentata il 05/03/2015 avente n° 3930663810436;



CONSIDERATO che è obbligo per la dipendente, comunicare preventivamente, per motivi di organizzazione dell'ufficio di appartenenza, la programmazione dei permessi mensili da usufruire ed inoltre, comunicare entro il termine di gg. 30, ogni variazione che potrà incidere sul diritto alla fruizione di detti permessi;

DECRETA

AUTORIZZARE la dipendente matr. n° 3600, nata il 25/09/1957 - qualifica "A. T.E." livello "C" ad assentarsi dal servizio per giorni 3 (tre), usufruendo di permessi mensili in maniera continuativa o frazionati, per un massimo di 18 ore mensili, ai sensi dell'art. 33, comma 3 della Legge n° 104/92 e s.m.i, per assistenza a soggetto disabile, in quanto persona con handicap in situazione di gravità;

DARE MANDATO all'Ufficio Gestione Risorse Umane per l'attuazione del presente provvedimento;

TRASMETTERE copia del presente decreto:

alla Dipendente interessata;

al Dirigente Area Tecnica di Esercizio;

al Responsabile del Servizio Linea Esazione.

IL Responsabile Ufficio Personale

Dott. Antonino Castriciano

Il Dirigente Amministrativo
Dott. Donatello Puliatti

Il Direttore Generale
Ing. Salvatore Minaldi

Pen.

Consorzio Autostrade Siciliane		
Posta in Entrata		
17 AGO. 2022		
DIR. GEN.	D.A.	D.A.T.E.



Spett.le CONSORZIO

PER LE AUTOSTRADE SICILIANE

MESSINA

(Ufficio del Personale)

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E
DELL'ATTO DI NOTORIETA'**

(artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)

Oggetto: conferma del diritto ad usufruire dei permessi di cui alla Legge 104/ 1992 per i lavoratori che assistono familiare disabile.

La sottoscritta **Carmela Castorina** nata in Acireale il 25 Settembre 1957 dipendente A.T..E. matricola 3600, dipendente A.T.E. in servizio presso il Casello di Acireale

DICHIARA


- che permangono le condizioni prescritte per potere continuare ad usufruire di tutti i benefici previsti dalla Legge 104/1992 per la sottoscritta lavoratrice che assiste la propria madre Rigano Maria nata in Acireale il 18/04/1936 in quanto portatrice di handicap in situazione di gravità, non autosufficiente;
- che predetta Rigano Maria (soggetto invalido) non è ricoverata in R. S. A. ovvero in altra struttura pubblica o privata che preveda la fornitura di prestazioni sanitarie e-o di servizi di assistenza sanitaria;
- che la **Rigano Maria** è, allo stato, ospite di una casa alloggio per anziani " Il Vangelo di Gesù" in Acireale via Giovanni Verga n. 56 **che non prevede** prestazioni di servizi di assistenza sanitaria, come da separata dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'atto di notorietà resa dal responsabile della stessa che alla presente si allega, per cui

non opera il divieto di usufruire dei permessi previsto per i portatori di handicap ricoverati in strutture che erogano prestazioni di assistenza sanitaria continua.

- La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegue la perdita della legittimazione alle agevolazioni.

Acireale 28/07/2022

La dichiarante

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giusella Loebner', written in a cursive style.

**DICHIARAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA CASA ALLOGGIO
PER ANZIANI IL VANGELO DI GESU' –
ACIREALE VIA GIOVANNI VERGA N. 56**

Il sottoscritto **COSTANZO SALVATORE**
nato a Acireale (CT) il **03-04-1986** codice fiscale **CST SVT 86D03 A028P**
residente ad Acireale (CT) nella qualità di
titolare e responsabile della struttura
Casa alloggio per anziani denominata "Il Vangelo di Gesù"
sita in Acireale via Giovanni Verga n. 56

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del dpr n. 445 del 28.12.2000,

dichiara

- che la sig.ra **Rigano Maria** nata in Acireale il 18/04/1936 è allo stato ospite della casa alloggio per anziani "Il Vangelo di Gesù" sita in Acireale via Giovanni Verga n. 56 della quale il sottoscritto è titolare e responsabile;
- che agli ospiti della struttura non vengono forniti ed erogati prestazioni di servizi di assistenza sanitaria;
- La presente dichiarazione è resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
- Il sottoscritto è consapevole del fatto, che in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 334/2000 e s.m.i., le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste.


Acireale 23/07/2022

In fede

IL DICHIARANTE

IL VANGELO DI GESU'
di Costanzo Salvatore
Casa Alloggio per Anziani
Via Giovanni Verga, 56
95024 ACIREALE (CT)
C.F.: CST SVT 86D03 A028P
P.IVA 05125950972

Consorzio Autostrade Siciliane Posta in Entrata		
17 AGO. 2022		
DIR. GEN.	D.A.	D.A.T.E.



Spett.le CONSORZIO
PER LE AUTOSTRADE SICILIANE
MESSINA
(Ufficio del Personale)

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E
DELL'ATTO DI NOTORIETA'**
(artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)

Oggetto: conferma del diritto ad usufruire dei permessi di cui alla Legge 104/ 1992 per i lavoratori che assistono familiare disabile.

La sottoscritta **Carmela Castorina** nata in Acireale il 25 Settembre 1957 dipendente A.T..E. matricola 3600, dipendente A.T.E. in servizio presso il Casello di Acireale

DICHIARA


- che permangono le condizioni prescritte per potere continuare ad usufruire di tutti i benefici previsti dalla Legge 104/1992 per la sottoscritta lavoratrice che assiste la propria madre **Rigano Maria** nata in Acireale il 18/04/1936 in quanto portatrice di handicap in situazione di gravità, non autosufficiente;
- che predetta **Rigano Maria** (soggetto invalido) non è ricoverata in R. S. A. ovvero in altra struttura pubblica o privata che preveda la fornitura di prestazioni sanitarie e/o di servizi di assistenza sanitaria;
- che la **Rigano Maria** è, allo stato, ospite di una casa alloggio per anziani " Il Vangelo di Gesù" in Acireale via Giovanni Verga n. 56 che **non prevede** prestazioni di servizi di assistenza sanitaria, come da separata dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'atto di notorietà resa dal responsabile della stessa che alla presente si allega, per cui

non opera il divieto di usufruire dei permessi previsto per i portatori di handicap ricoverati in strutture che erogano prestazioni di assistenza sanitaria continua.

- La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegue la perdita della legittimazione alle agevolazioni.

Acireale 28/07/2022

La dichiarante

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Cristina Cordero', written in a cursive style.

**DICHIARAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA CASA ALLOGGIO
PER ANZIANI IL VANGELO DI GESU' –
ACIREALE VIA GIOVANNI VERGA N. 56**

Il sottoscritto **COSTANZO SALVATORE**
nato a Acireale (CT) il **03-04-1986** codice fiscale **CST SVT 86D03 A028P**
residente ad Acireale (CT) nella qualità di
titolare e responsabile della struttura
Casa alloggio per anziani denominata "Il Vangelo di Gesù"
sita in Acireale via Giovanni Verga n. 56

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del dpr n. 445 del 28.12.2000,

dichiara

- che la sig.ra **Rigano Maria** nata in Acireale il 18/04/1936 è allo stato ospite della casa alloggio per anziani "Il Vangelo di Gesù" sita in Acireale via Giovanni Verga n. 56 della quale il sottoscritto è titolare e responsabile;
- che agli ospiti della struttura non vengono forniti ed erogati prestazioni di servizi di assistenza sanitaria;
- La presente dichiarazione è resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
- Il sottoscritto è consapevole del fatto, che in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 334/2000 e s.m.i., le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste.

Acireale 23/07/2022

In fede

IL DICHIARANTE

IL VANGELO DI GESU'
di Costanzo Salvatore
Comunità Alloggio per Anziani
Via Giovanni Verga, 56
95024 ACIREALE (CT)
C.F.: CST SVT 86D03 A028P
P.IVA 05125950972

LEGGE 104: I PERMESSI SPETTANO ANCHE SE IL FAMILIARE È RICOVERATO?

La **legge 104/92** è la normativa nazionale che definisce i diritti delle persone affette da disabilità grave e

consente loro, a determinate condizioni, di assentarsi dal lavoro fruendo **permessi** di lavoro **retribuiti** e ad usufruire di ulteriori agevolazioni. Per estensione possono usufruire dei permessi 104 anche i lavoratori che assistono un **familiare** disabile, come ad esempio **un genitore anziano non autosufficiente**.

Dal punto di vista legislativo, vengono riconosciute come non autosufficienti le persone anziane che necessitano di assistenza continua per la deambulazione o per lo svolgimento delle attività quotidiane.

I lavoratori che devono accudire un familiare non autosufficiente, entro il 3° grado di parentela, hanno diritto a **tre giorni di permesso lavorativo retribuito al mese**, che possono essere usati anche frazionati in ore, purché non si superi il triplo delle ore lavorative giornaliere.

In base ad una recente sentenza della **Corte di Cassazione** è stato stabilito che il lavoratore può avvalersi dei **3 giorni di permesso** mensili anche se il **familiare** da assistere non abita più in casa propria ma **è ricoverato** in una struttura residenziale, come una **casa di riposo**. Il **divieto** comunque permane se la struttura, oltre ai servizi di tipo alberghiero, fornisce anche prestazioni sanitarie continue, come nel caso della **RSA**.

La sentenza ha avuto origine dal caso di un dipendente della Asl TO5, che usufruiva dei permessi lavorativi previsti dalla legge 104, licenziato quando l'azienda ha constatato che la madre dell'uomo era ricoverata presso una residenza di tipo alberghiero.

L'uomo si è pertanto rivolto alla Corte di Cassazione, la quale ha precisato che **il divieto** di usare i tre giorni di permesso lavorativo per assistere un familiare disabile **rimane valido** solo nel caso in cui quest'ultimo sia **ricoverato a tempo pieno in una struttura ospedaliera o simile**, pubblica o privata, nella quale l'ospite riceve assistenza sanitaria continua (come nella **RSA**). Questo genere di assistenza, invece, non è garantito nelle residenze alberghiere come le **case di riposo**.

Sentenza Corte di Cassazione

La Cassazione, tra l'altro, ha chiarito la ratio dell'istituto dei permessi ai sensi della legge 104/92, affermando che i **permessi non sono fruibili solo nel caso di ricovero a tempo in un ambiente ospedaliero o del tutto simile (pubblico o privato), ove soltanto è possibile garantire il necessario livello d'assistenza sanitaria continuativa e globale; assistenza che non può essere invece garantita in strutture residenziali di tipo sociale, quali case-famiglia, comunità-alloggio o case di riposo.**

Conseguentemente, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 104/92, **il lavoratore:**

- **può fruire dei tre giorni di permesso** anche nel caso in cui il soggetto con handicap grave da assistere sia ricoverato nelle predette strutture di tipo sociale (case-famiglia, comunità-alloggio o case di riposo);
- **non può fruire dei tre giorni di permesso**, qualora il soggetto con handicap grave sia ricoverato, sempre a tempo pieno, presso strutture ospedaliere (pubbliche o private) o similari.

La sentenza, emanata dalla Sezione Lavoro – Pubblico impiego ha riguardato un lavoratore dell'ASL, tuttavia riguarda anche i dipendenti della scuola.

[Qui](#) la sentenza pubblicata dall'ARAN

Civile Sent. Sez. L Num. 21416 Anno 2019

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE

Relatore: TRIA LUCIA

Data pubblicazione: 14/08/2019